



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Nuova tariffa professionale

Commento alle modifiche intervenute

nr. 33 • Mario
Tracanella

Commissione
Liquidazione Parcelle

i quaderni



S.A.F. FONDAZIONE

dei Dottori Commercialisti di Milano



Nuova tariffa professionale

Commento alle modifiche intervenute

nr. **33** • Mario
Tracanella

Commissione
Liquidazione Parcelle

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Mario Forchetti, Giuseppe Grechi, Nicola Mastropasqua, Lorenzo Ornaghi, Carlo Palumbo, Angelo Provasoli, Alessandro Solidoro, Guido Tabellini.

Comitato Scientifico:

Giancarlo Astegiano, Giuseppe Bernoni, Pasquale Cormio, Franco Dalla Sega, Cesare De Sapia, Felice Martinelli, Guido Marzorati, Cesare Minola, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro, Luigi Vinciguerra.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Liquidazione Parcelle:

Delegato del Consiglio: Michaela Marcarini.

Componenti: Ammendola Roberto, Amoroso Michelangelo, Arbin Barbara, Ariotto Davide, Bagnoli Fabio, Bastia Gabriella, Bellavia Gian Gaetano, Beltrami Anna, Bettinelli Jasmine, Binacchi Luca, Bozzali Carlo, Cesare, Branca Dario, Busi Stefano, Canova Giorgio, Cantu' Agnese, Capone Roberto, Casiraghi Marco, Casiraghi Mirco Attilio, Cherubini Emilio Luigi, Coato Marcello, Coletta Anna Tatiana Bianca, D'adda Fabio, D'amora Stefano, De Luigi Maria Adalgisa, De Peppo Maria Assunta, Di Leva Angelo, Esposito Antonio, Folicaldi Marco Mario, Fort Roberto, Gavazzi Emanuele Giuseppe, Gazzola Vittorio, Ginevra Edoardo, Godoli Luciano Leonello, Gramegna Marco, Grassi Nicola, Gulisano Angelo Franco, Leoni Francesco, Leoni Raffaella, Marcolini Camillo, Mariella Giuseppe, Marino Gloria Francesca, Massimo Panceri, Mazzilli Santino, Mazzotta Giovanni, Merra Nicola, Monti Enrico, Motta Stefania, Muci Luigi, Necchi Silvio, Orsatti Chiara, Paganuzzi Piergiorgio, Panceri Massimo, Pangherz Walter Maria, Perazzi Massimo Fabio Basilio, Pessina Paolo, Picciotto Maurizio Roberto, Pizzelli Fulvio, Pizzelli Paola, Pollice Ugo Marco, Postiglione Roberta, Rapazzini De Buzzaccarini Giangaleazzo, Rigobon Marco, Roversi Angelo, Schettini Domenico, Sironi Artemio, Stevano Alberto, Taborelli Monica Anna, Tiburzi Nazareno, Tracanella Luca, Tracanella Mario.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Introduzione.....	9
1. Commento alle modifiche intervenute.....	13
2. Compenso sindacale anno 2010.....	29
3. Decreto 2 settembre 2010, n. 169.....	31
Titolo I: Norme generali	32
Articolo 1: Contenuto della tariffa - Definizioni	32
Articolo 2: Classificazione dei compensi.....	32
Articolo 3: Criteri per la determinazione dei compensi applicabili.....	32
Articolo 4: Valore della pratica.....	32
Articolo 5: Onorari massimi.....	33
Articolo 6: Maggiorazioni particolari.....	33
Articolo 7: Riduzioni particolari	34
Articolo 8: Emissione della parcella.....	34
Articolo 9: Parcelle periodiche	34

Articolo 10: Termine di pagamento delle parcelle	34
Articolo 11: Pluralità di professionisti.....	34
Articolo 12: Incarichi connessi di più clienti	35
Articolo 13: Incarico non giunto a compimento	35
Articolo 14: Incarico già iniziato da altri professionisti	35
Articolo 15: Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi.....	35
Articolo 16: Applicazione analogica.....	36
Titolo II: Rimborsi di spese	36
Articolo 17: Spese generali di studio	36
Articolo 18: Spese di viaggio e di soggiorno	36
Titolo III: Indennità.....	37
Articolo 19: Indennità.....	37
Titolo IV: Onorari	37
Capo I: PRINCIPI GENERALI.....	37
Articolo 20: Classificazione degli onorari.....	37
Articolo 21: Cumulabilità degli onorari gradualì	37

Articolo 22: Onorari preconcordati.....	38
Articolo 23: Asseverazioni	38
Articolo 24: Modalità tecniche di determinazione degli onorari	38
Capo II: ONORARI GRADUALI	38
Articolo 25: Norma di rinvio	38
Articolo 26: Altri onorari graduali	39
Capo III: ONORARI SPECIFICI	39
Sezione I: Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni	39
Articolo 27: Amministrazione di aziende e funzioni di rappresentante comune	39
Articolo 28: Amministrazione di patrimoni e di beni	39
Articolo 29: Custodia e conservazione di beni e di aziende	40
Articolo 30: Liquidazione di aziende.....	41
Sezione II: Perizie e valutazioni	42
Articolo 31: Perizie, valutazioni e pareri.....	42

Sezione III:	
Lavori contabili e bilanci.....	43
Articolo 32:	
Revisioni contabili.....	43
Articolo 33:	
Impianto e tenuta di contabilità.....	44
Articolo 34:	
Bilancio	45
Articolo 35:	
Bilanci tecnici.....	46
Sezione IV:	
Avarie	46
Articolo 36:	
Regolamento e liquidazione di avarie	46
Sezione V:	
Funzione di sindaco o di revisore	47
Articolo 37:	
Funzioni di sindaco	47
Articolo 38:	
Funzione di revisore in enti pubblici.....	49
Sezione VI:	
Arbitrati.....	50
Articolo 39:	
Arbitrati.....	50
Sezione VII:	
Operazioni societarie.....	50
Articolo 40:	
Costituzioni di enti sociali e variazioni di capitale sociale.....	50
Articolo 41:	
Trasformazioni, fusioni, scissioni e concentrazioni	51

Articolo 42: Assistenza societaria continuativa e generica.....	52
Sezione VIII: Componenti amichevoli	52
Articolo 43: Componenti amichevoli	52
Sezione IX: Procedure concorsuali.....	53
Articolo 44: Assistenza in procedure concorsuali.....	53
Sezione X: Consulenza contrattuale.....	55
Articolo 45: Consulenza contrattuale.....	55
Sezione XI: Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.....	56
Articolo 46: Disposizioni generali	56
Articolo 47: Assistenza tributaria.....	57
Articolo 48: Rappresentanza tributaria	57
Articolo 49: Consulenza tributaria.....	58
Sezione XII: Sistemazione di interessi	58
Articolo 50: Sistemazioni tra eredi	58

Articolo 51: Sistemazioni patrimoniali.....	59
Articolo 52: Sistemazioni tra familiari.....	59
Sezione XIII: Consulenze e assistenze varie.....	59
Articolo 53: Consulenza economico-finanziaria	59
Articolo 54: Consulenze aziendali particolari	60
Articolo 55: Consulenza aziendale continuativa e generica.....	61
Titolo V: Norme finali e transitorie.....	61
Articolo 56: Disposizioni transitorie	61
Articolo 57: Abrogazioni ed entrata in vigore.....	61

INTRODUZIONE

Il regolamento, contenente la “nuova tariffa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, contenuto nel decreto del Ministro della Giustizia n° 169 del 2 settembre 2010 a firma del ministro Angelino Alfano, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre 2010, n° 242, entrando in vigore trascorsi i successivi quindici giorni, e cioè il 30 ottobre 2010.

Preliminarmente bisogna rilevare che, a sensi degli articoli 56 e 57, per le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore bisognerà:

1) applicare la “Nuova Tariffa” per determinare gli onorari specifici;

2) applicare la “Vecchia Tariffa” (D.P.R. n° 645/1994 per i Dottori Commercialisti e D.P.R. n° 100/1997 per i Ragionieri) per quantificare gli onorari gradualali, i rimborsi spese di cui al titolo II e le indennità di cui al titolo III essendosi verificato il presupposto prima della entrata in vigore della “Nuova Tariffa”;

3) i ricordati due D.P.R. (n° 645/1994 e n° 100/1997) sono abrogati con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sopra ricordate e di cui all’art. 56 T.P.

Prima di passare ad esaminare le “novità” contenute nell’emanato regolamento è necessario e doveroso evidenziare e puntualizzare che:

1) la tariffa stabilisce i compensi spettanti per le attività professionali previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento professionale) senza operare alcuna distinzione in relazione al titolo professionale (di dottore commercialista, ragioniere commercialista o esperto contabile) del professionista che le svolge.

2) Ne consegue che, qualora una determinata attività professionale può essere svolta, sia da un professionista iscritto alla sezione A dell’Albo, sia da un professionista iscritto alla sezione B del medesimo Albo, i compensi loro spettanti sono determinati con le stesse modalità e nella stessa entità.

In tutti gli articoli della tariffa i titoli professionali di cui al D.Lgs., 139/2005 sono indicati, per brevità, con il termini “professionista”,

definendo così sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.

3) La struttura della “Nuova Tariffa” dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ricalca, senza alterarle, le linee fondamentali delle precedenti tariffe dei dottori commercialisti, di cui al DPR 10 ottobre 1994, n. 645 e dei ragionieri e periti commerciali, di cui al DPR 6 marzo 1997, n. 100.

4) Pur mantenendo la struttura e le linee fondamentali delle tariffe precedenti, la tariffa in esame contiene disposizioni innovative volte a remunerare attività introdotte da nuove disposizioni normative. In particolare, sono state recepite le novità dettate:

- dal nuovo ordinamento professionale di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- dalla riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6;
- dalle numerose norme tributarie entrate in vigore successivamente all'adozione delle precedenti tariffe;
- dalla riforma del diritto fallimentare introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successive modificazioni;
- dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani);
- dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 in tema di revisione legale dei conti.

5) La “Nuova Tariffa”, inoltre, contiene innovazioni che recepiscono, da un lato, gli orientamenti interpretativi dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e, dall'altro, le modifiche che si sono rivelate indispensabili a fronte delle carenze riscontrate nell'ambito dell'esperienza applicativa delle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri. In particolare, si è cercato di dare una risposta normativa alle diverse incertezze ed ai dubbi sull'applicazione delle predette tariffe.

In considerazione di quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiornare, sostituire, precisare, provvedere ad introdurre in diversi articoli compensi per remunerare le nuove funzioni attribuiteci.

Rispetto alla precedente tariffa l'ammontare dei valori monetari è stato limitato (in base ad esplicita richiesta del Consiglio di Stato) al 50% delle

variazioni ISTAT, senza alcun arrotondamento (se non quello matematico generalmente in uso).

Passando ora ad esaminare la “Nuova Tariffa” ci si soffermerà sui principali articoli evidenziandone le modifiche apportate al contenuto della “vecchia”.

1. COMMENTO ALLE MODIFICHE INTERVENUTE

Articolo 1: Contenuto della tariffa - Definizioni

Vengono richiamati i concetti di “importanza dell’opera” e “decoro della professione” al fine della determinazione dei compensi, mutuandone la terminologia dall’art. 2233 c.c.; la tariffa quindi definisce, innanzitutto, la sua funzione di “garanzia della qualità di prestazione”, nel rispetto dei canoni assunti dalla normativa civilistica e dettata dall’art. 25 del nostro codice di deontologia.

Articolo 2: Classificazione dei compensi

Il riferimento alle “spese” di cui al titolo secondo porta a ricomprenderle nel novero delle retribuzioni anche il **nuovo** rimborso forfettario delle spese generali di studio, introdotto dal nuovo art. 17.

Articolo 3: Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

Ha recepito le nuove previsioni introdotte dagli articoli 18 (4° comma) e 19 lettera d, che non sono “fissi”.

Articolo 4: Valore della pratica

Le novità introdotte nel 4° comma dell’art. 4 sono le necessarie conseguenze della previsione contenuta alla lettera h, dell’art. 12 D.Lgs. n° 139/2005 (Ordinamento professionale) laddove si attribuisce al Consiglio dell’Ordine la possibilità di intervenire per comporre eventuali contestazioni che dovessero sorgere fra gli iscritti ed i loro clienti. Anche con tale norma aumentano (rispetto al passato) le garanzie offerte al cliente che potrà ottenere una definizione secondo equità non solo con

riferimento alle specifiche prestazioni indicate al comma 3 di questo art. 4, ma con riferimento a tutte le attività professionali.

Articolo 8: Emissione della parcella

Si è previsto che la parcella può essere emessa solamente al momento della conclusione della pratica, con l'eccezione nel caso di acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e di quelle regolamentate nel successivo art. 9 della Tariffa Professionale.

Articolo 9: Parcelle periodiche

Si è precisato che “gli incarichi di lunga durata” sono, in realtà “incarichi di durata indeterminata”, il quale non necessariamente deve considerarsi di “lunga durata” (ad esempio “amministrazione di aziende”, “tenuta contabilità”, etc.).

Articolo 11: Pluralità di professionisti

Si prevede espressamente che la “cumulabilità” spettante a più professionisti appartenenti a diversi albi è dovuta anche a coloro che fanno parte dello stesso studio associato.

Articolo 17: Spese generali di studio

Il relativo testo è completamente nuovo e prevede un “compenso” aggiuntivo forfettario (tendente a remunerare parte delle spese generali di studio, in analogia ad altre tariffe professionali) compenso determinato, per ciascuna parcella e viene parametrato al 12,5% degli onorari (graduali e specifici), **non** alle “indennità” ed ai “rimborsi”, con un tetto di € 2.500,00 per parcella.

Articolo 18: Spese di viaggio e soggiorno

Si è meglio precisato che tali ammontari costituiscono “compensi” ed a tal fine se ne è sostituita la parola “costi”.

Articolo 22: Onorari preconcordati

È stato modificato al fine di coordinare il testo a quello del nuovo art. 17.

Articolo 23: Asseverazioni

È totalmente nuovo e permette la remunerazione di atti e prestazioni di competenza del “professionista” previsti dall’art. 1 del D.Lgs. n° 139/2005 (Ordinamento) ed in particolare la “asseverazione”; compete una maggiorazione del 10% da applicare sui soli “onorari specifici”.

Onorari graduali

Relativamente agli **onorari graduali** dobbiamo osservare che l’art. 25 (norma di rinvio) non ha subito modifiche, mentre l’art. 26 (altri onorari graduali) precisa meglio il valore di commisurazione della pratica con particolare riferimento alla società od enti assimilati, per i quali non è più il “capitale sociale”, ma è il maggiore tra “patrimonio netto” e “capitale sociale”, intendendosi quello sottoscritto. È **importante** rilevare che sono stati “cassati” quelli relativi ai tempi di trasferimento per cui, in loro vece, spettano le indennità di cui all’art. 19 per assenza dello studio.

Onorari specifici

Relativamente agli **onorari specifici** si deve rilevare che quasi tutti gli articoli hanno subito modifiche, non solo lessicali, ma soprattutto di contenimento dovendo essi recepire le molteplici innovazioni contenute dalla riforma del diritto societario, da quelle del diritto fallimentare, dalle molteplici norme tributarie, nonché in tema di revisione legale dei conti.

Passando ad esaminare, articolo per articolo, è da evidenziare quanto segue. Preliminarmente si ritiene debbano essere puntualizzate le innovazioni a seguito delle specifiche novità legislative emanate dall’anno 1993 ed in particolare con riferimento a:

a) Gli onorari specifici per l’assistenza tributaria

Significative novità sono state introdotte nella disciplina degli onorari specifici spettanti per l’assistenza tributaria. In particolare, si è proceduto

alla riformulazione della tabella 2, allegata all'art. 47 (assistenza tributaria) della Tariffa, prevedendo anche la regolamentazione tariffaria delle:

- domande di agevolazioni o benefici
- certificazioni tributarie
- trasmissioni telematiche di dichiarazioni.

Inoltre, in considerazione della costante evoluzione delle norme fiscali, che potrebbe condurre all'introduzione di nuove tipologie di imposta con connesse dichiarazioni, oggi non prevedibili, si è proposta una formulazione della tabella quanto più possibile generica e semplificata.

b) Le nuove funzioni previste dall'ordinamento professionale

Le nuove funzioni previste dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 sono state inserite negli articoli 32 (revisioni contabili - controllo contabile) 53 (consulenza economico-finanziaria) e 54 (consulenze aziendali particolari).

Sono remunerate, con gli onorari di cui all'art. 53 della presente tariffa, le attività previste alle lettere g) ed m), del terzo comma dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.

Ne consegue che per:

- gli studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato e la predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
 - l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei *business plan* per l'accesso a finanziamenti;
- al professionista spetteranno onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende.

Sono remunerate con gli onorari di cui all'art. 54 della presente tariffa le attività elencate alle lettere l), n), o) e p) nel terzo comma dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.

Ne consegue che, per le ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; per l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; per il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; per la predisposizione dei rendiconti

degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti, spetteranno al professionista onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.

Di seguito si illustrano, per ciascun articolo, le modifiche apportate al contenuto delle analoghe previsioni contenute nelle precedenti tariffe.

c) Il nuovo diritto societario

Nella nuova norma tariffaria (articoli 32 - Revisori contabili - Controllo contabile e 37 - Funzioni di sindaco nelle società) si è tenuto conto delle norme introdotte dal nuovo diritto societario.

La riforma del diritto societario ha imposto una revisione delle definizioni delle funzioni attribuite al collegio sindacale. Si è quindi precisato che al professionista, per la carica di sindaco di società, anche se in procedura concorsuale, oltre ai compensi per i rimborsi di spese e indennità per i trasferimenti fuori dal comune ove ha sede lo studio professionale, spettano onorari specifici per:

a) la carica ricoperta e per le attività di cui al primo comma dell'articolo 2403 e di cui all'articolo 2404 del codice civile;

b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile e la relativa sottoscrizione, oltre che per l'esame di qualsiasi situazione con il conseguente rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;

c) la partecipazione alle riunioni degli organi societari.

Inoltre, nel comma 3 del nuovo art. 37 sono stati disciplinati anche i compensi spettanti ai sindaci qualora siano chiamati ad effettuare i controlli ed a redigere la relazione su bilanci straordinari o, se espressamente richiesto dai soci o in casi particolari (società a responsabilità limitata con unico organo di controllo, ma tenute alla redazione del bilancio consolidato), sul bilancio consolidato.

Capo III

Con riferimento ai singoli articoli della nuova tariffa previsti dal capo III – onorari specifici, bisogna evidenziare quanto segue, relativamente agli articoli oggetto di modifica:

Articolo 27: Amministrazione di aziende e funzioni di rappresentante comune

In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato è stato previsto che anche gli onorari spettanti ai rappresentanti comuni degli obbligazionisti ed al rappresentante comune di categorie di strumenti finanziari devono essere preconcordati.

Articolo 30: Liquidazione di aziende

Al primo comma, la sostituzione dell'articolo 2450 codice civile con l'indicazione dell'articolo 2487 riflette la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 di riforma del diritto societario, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Al terzo comma, è stato soppresso il rinvio alle attività di liquidazione previste dalla legge fallimentare, trattandosi di materia che deve trovare più appropriata collocazione nel regolamento sui compensi spettanti ai curatori fallimentari e agli altri professionisti nominati commissari o liquidatori nelle altre procedure concorsuali.

Al quarto comma, si è precisato che i compensi per le “altre prestazioni professionali” spettano solo se non direttamente riferibili alla attività di liquidazione dell'attivo o alla estinzione di passività.

Articolo 31: Perizie, valutazioni e pareri

La formulazione del medesimo articolo delle precedenti tariffe ha sollevato diversi dubbi interpretativi in sede di applicazione.

Per ovviare a questo inconveniente viene operata la netta divisione fra le diverse specie di attività professionale in tema di perizie e di valutazioni.

Nel primo comma vengono trattate le perizie e le consulenze tecniche “di parte”, nel secondo comma sono invece regolate le valutazioni - anche se rese sotto forma di perizia - di beni, diritti, aziende, partecipazioni, rese su richiesta e nell'interesse esclusivo del cliente.

Alla lettera d) del secondo comma è stata aggiunta la precisazione che la suddetta norma tariffaria si applica anche per le valutazioni peritali eseguite in forza di altre leggi (per esempio, le relazioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F.; di cui all'art. 161, comma 3, L.F.; di cui all'art. 182 bis, comma 1, L.F., o altre relazioni richieste da leggi fiscali).

Le specificazioni introdotte in chiusura del secondo comma, sono

ritenute indispensabili per adeguare la tariffa alle nuove norme in materia di fusioni (in particolare alle previsioni in materia di *leveraged buy out*).

La riduzione del 20% prevista in questo comma riflette il diverso grado di responsabilità che si assume il professionista quando non sia richiesta l'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo 2501-bis codice civile.

Articolo 32: Revisioni contabili

In relazione alle modificazioni apportate dal D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 (Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili) si è ritenuto di dover precisare, al primo comma, che la cosiddetta "revisione volontaria" e tutte le altre attività di revisione e attestazione previste dalla lettera a) del terzo comma dell'articolo 1 del nuovo ordinamento professionale, verranno compensate a norma dell'articolo 24 della presente tariffa.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i compensi spettanti ai soggetti incaricati della revisione legale devono essere determinati "in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori" sulla base delle ore impiegate per l'espletamento dell'incarico. Per tener conto di tali innovazioni al comma 2 è stato previsto che per lo svolgimento della funzione di revisione legale sulle società, di cui all'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile, gli onorari, determinati per l'intera durata dell'incarico e deliberati dall'assemblea, dovranno essere calcolati in funzione del tempo impiegato.

Articolo 33: Impianto e tenuta di contabilità

L'integrazione proposta al primo comma consente di applicare le disposizioni tariffarie contenute in tale articolo anche qualora siano richiesti al professionista altri diversi adempimenti, come ad esempio, quelli previsti dalle norme antiriciclaggio.

Al quarto comma è stato aggiunto un onorario per la compilazione di "report" periodici, spesso richiesti dalle controllanti. Accade spesso, infatti che nel corso dell'esercizio le imprese controllanti chiedano rielaborazioni dei dati aziendali piuttosto complesse e particolarmente onerose che non si fondano sul solo dato contabile, ma che richiedono l'esame di una serie di informazioni relative alla vita della società e l'elaborazione di statistiche aziendali.

Articolo 34: Bilancio

Al primo comma, è stato operato un semplice adeguamento alle nuove norme sul bilancio di esercizio. Alla locuzione “codice civile” viene sostituita una definizione più generica poiché vi sono altre normative che regolano la formazione di bilanci per settori particolari.

Al quarto comma, è prevista l'applicazione dei medesimi onorari per la formazione del bilancio consolidato. Se il bilancio consolidato segue la formazione del bilancio ordinario di esercizio, potrà essere applicata una congrua riduzione.

Si è ritenuto evidenziare nella norma tariffaria che la suddetta riduzione è facoltativa, in considerazione del fatto che, talvolta, in presenza di realtà complesse, la formazione del bilancio consolidato è molto più laboriosa di quella del bilancio ordinario.

Articolo 37: Funzione di sindaco

La riforma del diritto societario entrata in vigore dal 1 ° gennaio 2004, ha imposto una revisione delle definizioni delle funzioni attribuite al collegio sindacale.

La nomina del professionista a componente del consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico, con attribuzione delle funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 2409-terdecies del codice civile, è regolata invece dal comma 12 dell'articolo 37.

Non vengono fornite indicazioni in merito ai compensi spettanti ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema di amministrazione monistico, in quanto tali soggetti sono parte integrante del consiglio di amministrazione. Infatti, l'articolo 2409-octiesdecies codice civile non fa alcun richiamo all'applicazione dell'articolo 2402 che disciplina il compenso spettante ai sindaci. Il quinto comma ed il sesto comma dell'articolo 2409-octiesdecies elencano i compiti del comitato per il controllo sulla gestione e le altre norme applicabili, nulla stabilendo in merito ai compensi.

Nel presente articolo i termini “verifiche trimestrali” sono stati sostituiti da “riunioni periodiche” come indicato dalle nuove norme.

Al primo comma, sono state definite le funzioni per le quali spettano gli onorari al professionista in sintonia con le previsioni del codice civile in materia. In particolare,

- alla lettera a), considerando che le attività descritte al primo comma

dell'articolo 2403 e quelle descritte nell'articolo 2404 del codice civile non possono che essere svolte nel corso del mandato ricevuto dai sindaci, la definizione dell'attività per la quale compete il compenso in ragione del tempo di durata in carica, così come proposta nel nuovo testo, sostituisce la vecchia definizione di "verifiche trimestrali". Questa diversa concezione del ruolo ricoperto si riflette anche nella differente formulazione dell'ultima frase del secondo comma, che regola la maggiore o minore durata in carica del sindaco;

- alla lettera b), si definiscono le funzioni di controllo per le quali compete l'onorario specifico. Nell'ambito di queste funzioni viene fatto rientrare anche l'esame di particolari situazioni patrimoniali per le quali sia richiesta o prevista la formulazione di pareri o relazioni;
- alla lettera c), si aggiungono le parole "o da altri enti o autorità" in considerazione del fatto che particolari attività di verifica o revisione possono essere richieste ai sindaci anche da altri enti o autorità (per esempio, Consob).

Gli onorari fissi indicati per ciascun scaglione di riferimento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 non rappresentano degli onorari minimi e massimi, bensì gli onorari spettanti per l'estremo inferiore e superiore dello scaglione di riferimento. Pertanto, ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi, ovvero del patrimonio netto o del capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi, ovvero del patrimonio netto o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione.

Al comma 2, in linea con quanto previsto nel comma 3, è stato introdotto un ulteriore scaglione per consentire la determinazione del compenso relativo all'ammontare dei componenti positivi di reddito lordi nell'ipotesi in cui questi ultimi si attestino su valori superiori ad euro 25.822.844,95.

Tale modifica si è resa necessaria, quale naturale conseguenza del criterio di determinazione dei compensi sopra illustrato e per la considerazione che l'impegno del collegio sindacale aumenta in misura proporzionale all'aumentare delle dimensioni aziendali e quindi dei componenti positivi di reddito lordi.

La frazione di compenso pari a euro 799,99, corrispondente all'aumento di ogni diecimilioni di euro di componenti positivi di reddito, e frazione di reddito, è stata determinata nel rispetto del principio previsto nei commi 2 e 3 e cioè che ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in

relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi all'interno dello scaglione.

Segnatamente il suddetto incremento è esattamente pari alla differenza tra l'onorario relativo all'estremo superiore del penultimo scaglione (€ 25.822.844,94) e l'onorario ottenuto assumendo dei componenti positivi di reddito inferiori di diecimilioni di euro (€ 15.822.844,94).⁽¹⁾

L'ultima frase del secondo comma definisce come criterio generale per la determinazione dell'onorario quello temporale, quando la durata in carica sia diversa dall'anno.

Al comma 3 è stata ridefinita l'ampiezza del primo scaglione, al fine di allinearla ai nuovi valori minimi del capitale sociale delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni tenute alla nomina del collegio sindacale. Si ricorda, infatti, che il collegio sindacale può essere nominato nelle srl, che si costituiscono con un capitale sociale minimo di diecimila euro, e nelle spa, che si costituiscono con un capitale sociale minimo di duecentomila euro. Tale criterio è utilizzato anche nelle vigenti tariffe.

Al terzo comma è stata proposta una diversa definizione dell'ammontare sul quale calcolare l'onorario, precisando che il valore di

⁽¹⁾ Di seguito si illustra con un'esemplificazione quanto sopra esposto. Per determinare l'onorario spettante ai sensi del comma 2 dell'art. 37 in presenza di componenti positivi di reddito lordi pari a € 15.822.844,94 è necessario posizionarsi all'interno del penultimo scaglione. In tale scaglione in corrispondenza di componenti positivi di reddito lordi pari a € 25.822.844,94 (limite estremo dello scaglione) competono onorari pari a € 3.718,49. Al fine di determinare l'onorario spettante in presenza di € 15.822.844,94 e cioè l'onorario ottenuto assumendo dei componenti positivi di reddito inferiori di diecimilioni di euro rispetto al limite massimo dello scaglione sarà necessario elaborare il seguente calcolo:

$$(\text{valore max riferimento} - \text{valore min riferimento}) : (\text{onorario max} - \text{onorario min}) = (\text{valore max riferimento} - \text{valore dato}) : (\text{onorario max} - X)$$

L'incognita X rappresenta dunque l'ammontare dell'onorario spettante in presenza del valore ipotizzato di componenti positivi di reddito lordi pari a € 15.822.844,94.

Dallo sviluppo dei calcoli emerge che in corrispondenza di componenti positivi di reddito lordi pari a € 15.822.844,94, compete un onorario di € 2.918,50.

La differenza di euro 799,99 calcolata fra gli onorari spettanti per componenti positivi di reddito lordi pari all'estremo massimo del penultimo scaglione (€ 3.718,49) e quelli ottenuti in corrispondenza di un volume di componenti positivi di reddito lordi inferiori di diecimilioni di euro rispetto al limite massimo dello scaglione (€ 2.918,50), ci consente di individuare nell'ultimo scaglione del comma 2 l'ammontare dell'incremento degli onorari dovuti per ogni ulteriori diecimilioni di euro di componenti positivi di reddito lordi.

commisurazione dell'onorario è l'importo maggiore fra il patrimonio netto, non comprensivo del risultato di esercizio e il capitale sociale sottoscritto. Anche in questo caso, sono stati definiti onorari percentuali in sostituzione degli onorari fissi. Viene meglio chiarito che la riduzione degli onorari, quando si tratti di società di mero godimento, inattive o in liquidazione, è applicabile solo agli onorari di questo comma. La medesima riduzione è applicabile anche alle società sottoposte a procedure concorsuali. Viene prevista, in chiusura del comma in esame, la modalità di determinazione del compenso spettante al collegio sindacale quando sia chiamato ad effettuare i controlli e a redigere la relazione su bilanci straordinari o, se espressamente richiesto dai soci o in casi particolari (società a responsabilità limitata con unico organo di controllo, ma tenute alla redazione del bilancio consolidato), sul bilancio consolidato.

Al quarto comma, viene modificato il riferimento alla lettera e), punto I della tabella 1 prevista dall'articolo 26 e precisato che il valore di riferimento è costituito dal capitale sociale sottoscritto.

Al settimo comma, viene precisato che la maggiorazione qui prevista compete al collegio sindacale qualora sia incaricato di nuovi adempimenti per effetto dell'applicazione di nuove norme di legge, da altri organi della società, da enti o autorità, oppure quando la struttura organizzativa della società richieda particolari oneri di controllo (per esempio, nel caso di società con una pluralità di sedi con contabilità separate).

Articolo 39: Arbitrati

È stato disciplinato il caso in cui il professionista sia chiamato a comporre un collegio arbitrale. Viene meglio definito il valore sul quale commisurare gli onorari.

Articolo 40: Costituzioni di enti e variazioni di capitale sociale

Le precisazioni nel testo modificato sono motivate dal fatto che la corrispondente norma della precedente tariffa aveva sollevato perplessità in sede di interpretazione ed applicazione. La modificazione della rubrica ("e variazioni" anziché "ed aumenti") si giustifica con la possibilità di applicare questo articolo anche per le variazioni di capitale in diminuzione che spesso comportano l'intervento qualificato del professionista.

Il nuovo secondo comma contempla la stesura di patti parasociali, ora espressamente previsti dal codice civile, in seguito alle modificazioni del diritto societario (articolo 2341-bis introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6), rinviando per la determinazione del compenso ai criteri previsti dall'articolo 45, primo comma, della presente tariffa.

Vengono meglio precisati, al terzo comma, i casi nei quali si rende opportuna la riduzione dell'onorario.

Al quarto comma vengono soppresse le parole “cartelli e sindacati”, trattandosi di compensi per assistenza in materia contrattuale che trovano più appropriata disciplina nell'articolo 45 della presente tariffa.

Articolo 41: Trasformazioni, fusioni, scissioni e concentrazioni

La modifica della rubrica dell' articolo tiene in considerazione il fatto che il termine “concentrazioni” riguarda più propriamente le aziende o i rami d'azienda, piuttosto che le società.

Al secondo comma, il richiamo all'articolo del codice civile è stato modificato per effetto della riforma del diritto societario introdotta dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003.

Articolo 42: Assistenza societaria continuativa e generica

Il nuovo terzo comma contiene la previsione residuale dell'applicazione degli onorari a tempo quando questo non sia stato preconcordato o non vi sia altra forma di determinazione dello stesso.

Articolo 43: Componenti amichevoli

Il nuovo sesto comma regola fattispecie residuali di componenti amichevoli che potrebbero non trovare collocazione in altre norme contemplate in questa tariffa.

Articolo 44: Assistenza in procedure concorsuali

La riforma del diritto fallimentare ha previsto che i componenti del comitato dei creditori possano delegare in tutto o in parte le loro funzioni a soggetti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 28 (requisiti per la

nomina a curatore). La natura di questo mandato è sicuramente privatistica, di talché anche il compenso sarà concordato dalle parti. In ogni caso, saranno applicabili gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26, senza i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 21 della presente tariffa.

Articolo 45: Consulenza contrattuale

Al terzo comma si precisa che il valore della pratica si determina, quando ne ricorrano le circostanze, aumentando il corrispettivo pattuito, dell'importo dei debiti e delle passività inerenti al bene (o al coacervo di beni), nella considerazione che l'accollo delle passività è una forma di pagamento dei beni ceduti. Tale precisazione rende la norma di più agevole lettura ed applicazione.

Articolo 46: Disposizioni generali

L'inserimento del nuovo sesto comma è volto a precisare che gli onorari previsti dall'articolo 23 per l'autenticazione di firme non riguarda i procedimenti e le altre attività attinenti al settore tributario, per i quali il professionista è chiamato ad autenticare le firme su deleghe o mandati.

Articolo 47: Assistenza tributaria

Considerando che il professionista è spesso chiamato a redigere istanze o a compilare pratiche per l'ottenimento di benefici fiscali, è stata prevista una integrazione alle previsioni di cui alle Tabelle 2, 3 e 4 richiamata dal presente articolo.

È stata aggiunta la previsione che i documenti relativi al contenzioso possano essere rivolti anche ad altri organi giurisdizionali, oltre che alle commissioni. Analoghe aggiunte sono state introdotte alle tabelle 3 e 4.

Sono state introdotte previsioni per le trasmissioni telematiche e per la certificazione tributaria. Viene, quindi, prevista la regolamentazione tariffaria di:

- domande di agevolazioni o benefici;
- certificazioni tributarie;
- trasmissioni telematiche di dichiarazioni.

Considerata, poi, la possibilità che la finanza nazionale e quella locale

potrebbero arricchirsi di nuove tipologie di imposta con connesse dichiarazioni, oppure, che potrebbe essere introdotto l'obbligo di produrre nuove dichiarazioni, sono state utilizzate formulazioni il più possibile generiche nella predisposizione delle tabelle, con l'indicazione di macro categorie e con la determinazione di onorari in scaglioni più ampi.

La tabella 2 riunisce nella lettera A) le precedenti lettere A) e B) e definisce gli onorari in tre classi.

Vengono inoltre previsti e regolati altri adempimenti che, allo stato, sono stati introdotti dalle leggi tributarie.

Articolo 48: Rappresentanza tributaria

Viene utilizzata la locuzione “sanzioni”, in aderenza alle recenti disposizioni tributarie, in sostituzione dei termini pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali.

Articolo 50: Sistemazioni tra eredi

Nel secondo comma viene regolamentato il caso in cui al professionista sia conferito l'incarico di curatore dell'eredità giacente, fatta salva l'ipotesi in cui siano applicabili altre norme tariffarie.

Al terzo comma, si introduce una previsione tariffaria analoga a quella già prevista dal quarto comma dell'articolo 30 (Liquidazione di aziende). In particolare, si prevede la possibilità di addebitare separatamente al cliente tutte quelle attività di consulenza che siano complementari all'incarico conferito, purché non finalizzate direttamente allo svolgimento dell'incarico ricevuto, e con le riduzioni ivi previste.

Articolo 53: Consulenza economico-finanziaria

Viene chiarito che, a ciascuna delle prestazioni indicate nell'articolo, è applicabile l'onorario specifico indicato. Il dottore commercialista o l'esperto contabile, infatti può essere incaricato di eseguire una sola delle prestazioni elencate, oppure più d'una. Per ognuna di esse - essendo le stesse diverse fra di loro - è applicabile l'onorario qui previsto.

Alla lettera b) viene aggiunta la formulazione generica “altri titoli o forme di finanziamento o di partecipazione”, in linea con le nuove figure

giuridiche introdotte dalla riforma del diritto societario.

Vengono poi contemplate alcune specifiche attività previste nel terzo comma dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e, precisamente, quelle elencate alle lettere g) ed m).

La lettera e), infine, fa generico riferimento a tutte le altre prestazioni di carattere economico-finanziario non ricomprese nelle lettere precedenti.

Articolo 54: Consulenze aziendali particolari

Vengono previste particolari fattispecie di consulenza relative alle strategie di impresa, riguardanti lo studio della convenienza ad effettuare non solo investimenti, ma anche cambiamenti radicali negli assetti strutturali delle imprese o delle loro proprietà.

Anche in questo articolo, come nel precedente, sono state introdotte alcune specifiche attività previste nel terzo comma dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e, precisamente, quelle elencate alle lettere l), n), o) e p).

Si è ritenuto opportuno chiarire che a ciascuna delle prestazioni indicate nell'articolo è applicabile l'onorario specifico indicato. Il dottore commercialista o l'esperto contabile, infatti può essere incaricato di eseguire una sola delle prestazioni elencate, oppure più d'una. Per ognuna di esse - essendo le stesse diverse fra di loro - è applicabile l'onorario qui previsto.

Articolo 55: Consulenza aziendale continuativa e generica

Nessuna variazione, salvo una precisazione che tende a dare rilievo alla importanza ed alla natura dell'azienda, al fine di determinare più adeguatamente l'ammontare del compenso.

Articolo 56: Disposizioni transitorie

Individua, in via transitoria, le norme in base alle quali determinare l'importo degli onorari specifici e di quelli gradualmente relativi a prestazioni in corso all'epoca dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 57: Abrogazioni ed entrata in vigore

Il primo comma prevede l'abrogazione dei regolamenti contenenti le precedenti tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, facendo però salva la loro applicazione in via transitoria ai casi previsti dall'articolo 56.

2. COMPENSO SINDACALE ANNO 2010

Quando il professionista (Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile) ricopre la carica di sindaco, svolge una funzione attuandola tramite prestazioni professionali.

L'art. 37 (Funzione di Sindaco) della “nuova” tariffa professionale (decreto Ministero Giustizia n°169 del 02/09/2010), come prevedeva del resto la “vecchia”, sancisce che tali prestazioni, normalmente, sono tre e precisamente:

a) le attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile;

b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;

c) la partecipazione a ciascuna riunione quali quelle del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo, o da altri organi della società, o da altri enti o autorità.

Al fine di accertare quale “onorario specifico” debba spettare al sindaco per la carica ricoperta alla data del 30 ottobre 2010 (entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento relativo alla “nuova” tariffa) è necessario tener presente il disposto di cui all'art. 8 T.P. che, espressamente, prevede che “la parcella, o avviso di parcella, può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica”, nonché di quanto dispone l'art. 56 della “nuova” tariffa.

Tenendo presente quanto sopra esposto, si esamina il caso di un sindaco che ricopre la carica durante l'esercizio 2010, coincidente con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre 2010). Si deve quindi esaminare ciascuna prestazione svolta e la relativa data di conclusione.

1) Lettera b) “bilancio”: è necessario rilevare la data della “relazione” del collegio sindacale al bilancio 2009, che dovrebbe essere non successiva al 14 aprile 2010 (assemblea di approvazione entro 120 giorni) oppure entro il 14 giugno 2010 (assemblea entro 180 giorni), con la conseguenza che la prestazione è da considerarsi terminata ante l’entrata in vigore della “nuova” tariffa (30 ottobre 2010); la parcella poteva essere emessa allora per cui si rende applicabile la “vecchia” tariffa professionale.

2) Lettera a) “verifiche”: tale prestazione è unitaria anche se viene svolta in più momenti; alla data del 30 ottobre 2010 la prestazione non era terminata, ma terminerà al 31 dicembre 2010 (data chiusura ipotizzata dall’esercizio sociale 2010): ne consegue che per tale prestazione è applicabile l’onorario specifico previsto dalla “nuova” tariffa.

3) Lettera c) “riunioni”: in tale ipotesi la prestazione ha termine con il rientro in Studio del professionista (al termine di ciascuna riunione), per cui il corrispettivo relativo ad ogni singola riunione parcellabile, può essere richiesto al termine della riunione medesima. Si avrà quindi:

A) per tutte le “riunioni” tenutesi entro il 30/10/2010, per la quantificazione dell’onorario specifico e quindi dell’indennità (art. 19 T. P.) e rimborsi spese (art. 18 T. P.) si dovrà far riferimento alle disposizioni previste dalla “vecchia” tariffa;

B) per tutte le “riunioni” tenutesi dal 30/10/2010 al 31/12/2010, la quantificazione dell’onorario specifico, delle indennità e del rimborso spese avverrà con riferimento alla “nuova” tariffa.

È opportuno precisare inoltre che quanto sopra esposto è attuabile quando la delibera assembleare di nomina alla carica di sindaco prevede che l’emolumento sia determinato secondo “tariffa professionale”; nel caso invece fosse stato deliberato un compenso fisso, predeterminato, tale ammontare non subisce variazioni fino allo scadere del mandato: è sempre possibile, però, che l’assemblea dei soci abbia a modificarne l’ammontare con apposita delibera.

Se al Collegio Sindacale fosse stata attribuita anche la funzione di revisore contabile (ora revisore legale sulla società), la “maggiorazione” suggerita dal Consiglio Nazionale (circolare n°14/2004 in data 28 aprile 2004) con riferimento alla “vecchia” tariffa, potrà (nell’ipotesi sopra esaminata) essere applicata solo per la lettera b) “bilancio” e non per la lettera a) “verifiche”, in quanto la “nuova” tariffa non ricomprende più tale funzione tra le prestazioni di cui all’art. 37, bensì la colloca nel nuovo 2° comma dell’art. 32 T. P.

3. DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto 2 settembre 2010, n. 169.

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo, 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Ministro della giustizia l'adozione, su proposta del Consiglio nazionale, delle tariffe degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Esaminata la proposta di tariffa professionale formulata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmessa al Ministro della giustizia il 4 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 139 del 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5594.U del 3 agosto 2010);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I: Norme generali

Articolo 1: Contenuto della tariffa - Definizioni

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.

2. Ai fini della presente tariffa il termine «professionista» indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.

Articolo 2: Classificazione dei compensi

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

- a) rimborsi di spese, di cui al titolo II;
- b) indennità, di cui al titolo III;
- c) onorari, di cui al titolo IV.

2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

Articolo 3: Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell'articolo 18 e dalla lettera d) dell'articolo 19.

2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica.

Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.

Articolo 4: Valore della pratica

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione

degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.

3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equità che tengano conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50. Il cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

4. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, può essere richiesto, concordemente dalle parti, l'intervento del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale.

Articolo 5: Onorari massimi

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.

Articolo 6: Maggiorazioni particolari

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

2. Per le prestazioni compiute in condizioni di urgenza agli onorari può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.

3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Articolo 7: Riduzioni particolari

1. Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15%.
2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.

Articolo 8: Emissione della parcella

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella, o l'avviso di parcella, può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

Articolo 9: Parcelle periodiche

1. Quando l'incarico è di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.

Articolo 10: Termine di pagamento delle parcelle

1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Articolo 11: Pluralità di professionisti

1. Quando la pratica è stata svolta da più professionisti, riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un professionista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
2. Quando un incarico è affi dato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, anche se appartenenti alla stessa associazione

professionale, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera individualmente prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

Articolo 12: Incarichi connessi di più clienti

1. Quando il professionista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Articolo 13: Incarico non giunto a compimento

1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Articolo 14: Incarico già iniziato da altri professionisti

1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al professionista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

Articolo 15: Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del professionista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al professionista, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al professionista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Articolo 16: Applicazione analogica

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo un'espressa disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

Titolo II: Rimborsi di spese

Articolo 17: Spese generali di studio

1. Al professionista è dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5% dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.

Articolo 18: Spese di viaggio e di soggiorno

1. Al professionista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:

a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;

b) al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;

c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.

3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente articolo.

Titolo III: Indennità

Articolo 19: Indennità

1. Al professionista spettano le seguenti indennità:
 - a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
 - 1) del professionista: € 77,48 per ora o frazione di ora, € 619,76 per l'intera giornata;
 - 2) dei collaboratori e sostituti del professionista: € 27,12 per ora o frazione di ora, € 209,16 per l'intera giornata;
 - b) per la rubricazione e la formazione dei fascicoli: € 77,48;
 - c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: € 3,87 per ogni facciata;
 - d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio, esclusa la domiciliazione ai fini del contenzioso tributario: da € 23,24 a € 154,94 mensili;
 - e) per il deposito presso lo studio di libri, documenti, plichi, valori e simili: l'ammontare delle indennità è definita nella misura concordata con il cliente.

Titolo IV: Onorari

Capo I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 20: Classificazione degli onorari

1. Gli onorari si distinguono in:
 - a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;
 - b) onorari gradualità: determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.

Articolo 21: Cumulabilità degli onorari gradualità

1. Gli onorari gradualità di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.

2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari gradualmente applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'articolo 26.

Articolo 22: Onorari preconcordati

1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20, è ammesso preconcordare gli onorari.

2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3.

3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19.

Articolo 23: Asseverazioni

1. Al professionista al quale sia richiesta, dalla legge o dal cliente, l'asseverazione di perizie, atti o documenti, spetta una maggiorazione del 10% da applicare agli onorari specifici relativi alla pratica svolta. La maggiorazione qui prevista non si applica alle relazioni di stima di cui all'articolo 31, comma 2, lettera *d*).

Articolo 24: Modalità tecniche di determinazione degli onorari

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.

2. Qualora il professionista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2), dell'articolo 19.

Capo II: ONORARI GRADUALI

Articolo 25: Norma di rinvio

1. Gli onorari gradualmente applicati per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

Articolo 26: Altri onorari graduali

1. Per ciascuna delle specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al professionista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore maggiore tra il patrimonio netto e il capitale sociale, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

Capo III: ONORARI SPECIFICI

Sezione I:

Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Articolo 27: Amministrazione di aziende e funzioni di rappresentante comune

1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, e per l'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti o di rappresentante comune di categorie di strumenti finanziari devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.

2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il professionista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.

3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 28: Amministrazione di patrimoni e di beni

1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi, quali immobili civili e industriali condotti in

locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili, gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

- a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:
 - 1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 38,73;
 - 2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 7.746,86: il 5%; per il di più: il 4%;
- b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
- c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
- d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.

2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.

3. Qualora sia affidata al professionista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.

4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.

Articolo 29: Custodia e conservazione di beni e di aziende

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al professionista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, i seguenti onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.

2. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

3. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.

4. Onorario annuo minimo € 154,94.

Articolo 30: Liquidazione di aziende

1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al professionista spettano i seguenti onorari:

qualora il professionista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2487 del codice civile:

a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:

- fino a € 77.468,54 il 5%;
- per il di più fino a € 387.342,68 il 4%;
- per il di più fino a € 774.685,35 il 3%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 il 2%;
- per il di più oltre € 3.873.426,75 l'1%;

b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.

Onorario minimo € 2.324,06;

qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Onorario minimo € 1.549,37.

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.

3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile.

4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purché non direttamente finalizzate alla liquidazione dell'attivo o all'estinzione delle passività, come previsto al comma 1.

Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.

Sezione II: Perizie e valutazioni

Articolo 31: Perizie, valutazioni e pareri

1. Per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, gli onorari sono determinati come segue, in base al valore della pratica:

- fino a € 77.468,53 il 6%;
- per il di più fino a € 387.342,67 il 4%;
- per il di più fino a € 774.685,35 il 2%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 l'1%;
- per il di più oltre € 3.873.426,75 lo 0,5%.

Onorario minimo € 774,69.

2. Per la valutazione di singoli beni, di diritti, di aziende o rami di azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e relazioni di stima previste dalla legge, gli onorari sono determinati come segue:

a) **valutazione di singoli beni e diritti:**

Sull'ammontare dei valori:

- fino a € 77.468,53 l'1,50%;
- per il di più fino a € 387.342,67 l'1%;
- per il di più fino a € 774.685,35 lo 0,5%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,2%;
- per il di più fino a € 7.746.853,48 lo 0,1%;
- per il di più oltre € 7.746.853,48 lo 0,05%.

Onorario minimo € 581,01;

b) **valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni:**

Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività,

che non siano poste rettificative dell'attivo:

- fino a € 387.342,67 l'1%;
- per il di più fino a € 1.549.370,70 lo 0,5%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,25%;
- per il di più fino a € 15.493.706,97 lo 0,1%;
- per il di più fino a € 38.734.267,42 lo 0,05%;
- per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,025%.

Onorario minimo € 1.936,71.

Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i

complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;

c) **valutazione di partecipazioni sociali non quotate:**

si applicano gli onorari di cui alla lettera b) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

d) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343 -bis, 2465, 2473 e 2501 -sexies del codice civile o relazioni richieste da altre disposizioni di legge.

Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere a), b) e c) con separato riferimento, per le relazioni di congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501 -sexies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali utilizzate a tal fine. Con riferimento alla relazione di cui all'articolo 2501 -sexies del codice civile, qualora il professionista non redige l'attestazione richiesta dal quarto comma dell'articolo 2501 -bis del codice civile, si applica una riduzione del 20%. Qualora invece il professionista redige esclusivamente l'attestazione richiesta dall'articolo 2501 -bis, si applica un onorario determinato ai sensi della lettera b), ridotto del 30% fino al massimo del 50% sull'ammontare del debito residuo contratto per acquisire il controllo.

3. Agli onorari previsti nei precedenti commi 1 e 2 è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

4. Agli onorari di cui alla lettera d) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.

Sezione III:

Lavori contabili e bilanci

Articolo 32: Revisioni contabili

1. Gli onorari per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche sono determinati in base al tempo impiegato dal

professionista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

2. Per lo svolgimento della funzione di revisione legale sulle società, prevista dall'articolo 2409 *-bis* e seguenti del codice civile, gli onorari, determinati per l'intera durata dell'incarico e deliberati dall'assemblea, saranno calcolati in funzione del tempo impiegato, come previsto al primo comma.

Articolo 33: Impianto e tenuta di contabilità

1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità e per altri adempimenti contabili o amministrativi connessi richiesti dalla legge, competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.

2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al professionista competono i seguenti onorari:

Contabilità ordinaria.

In alternativa:

a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da € 2,33 a € 4,65;

per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da € 1,16 a € 2,72;

b) fino a 500 rilevazioni contabili annue: da € 1.394,43 a € 3.098,75;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue: da € 3.098,75 a € 6.972,17;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da € 154,94 a € 271,14 ogni 100 rilevazioni.

Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera *b*) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;

c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:

fino a € 232.405,61 tra l'1,5% ed il 2,5%;

per il di più fino a € 464.811,21 tra lo 0,75% e l'1,5%;

per il di più fino a € 929.622,42 tra lo 0,25% e lo 0,75%;

per il di più fino a € 3.873.426,75 tra lo 0,075% e lo 0,25%;

per il di più oltre € 3.873.426,75 tra lo 0,025% e lo 0,075%.

Agli onorari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è applicata una maggiorazione

compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il professionista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.

Contabilità semplificata.

Fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 929,63 a € 1.394,43;

da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.239,50 a € 2.324,06;

da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.859,25 a € 3.098,75;

oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da € 232,41 a € 387,35 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.

3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra € 154,93 e € 464,80 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

4. Per i rendiconti periodici richiesti da imprese controllanti, che comportano la rielaborazione di dati aziendali non fondate soltanto su elementi contabili e l'elaborazione di statistiche aziendali, competono gli onorari da € 200,00 a € 1.000,00.

Articolo 34: Bilancio

1. Gli onorari per la formazione del bilancio, redatto a norma di legge e accompagnato da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione degli altri documenti accompagnatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari, sono determinati nel modo seguente:

a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:

fino a € 193.671,33 lo 0,5%;

per il di più fino a € 387.342,67 lo 0,25%;

per il di più fino a € 774.685,35 lo 0,125%;

per il di più fino a € 1.936.713,37 lo 0,075%;

per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,04%;

per il di più fino a € 7.746.853,48 lo 0,025%;

per il di più fino a € 19.367.133,72 lo 0,0125%;

per il di più fino a € 38.734.267,42 lo 0,006%;

per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%;

- b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a € 774.685,35 lo 0,15%;
per il di più fino a € 1.936.713,37 lo 0,075%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,04%;
per il di più fino a € 7.746.853,48 lo 0,02%;
per il di più fino a € 19.367.133,72 lo 0,0125%;
per il di più fino a € 38.734.267,42 lo 0,0075%;
per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%.

Onorario minimo € 774,69.

2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.

3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

4. Gli onorari previsti dal presente articolo sono applicabili anche alla formazione del bilancio consolidato. Se la formazione del bilancio consolidato viene eseguita unitamente alla formazione del bilancio di esercizio, potrà essere applicata una riduzione compresa fra il 20% ed il 50%.

5. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

Articolo 35: Bilanci tecnici

1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

Sezione IV: Avarie

Articolo 36: Regolamento e liquidazione di avarie

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni

sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

- fino a € 7.746,85 dal 6% all'8%;
- per il di più fino a € 38.734,26 dal 4% al 6%;
- per il di più fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%;
- per il di più fino a € 387.342,67 dall'1% al 2,5%;
- per il di più fino a € 1.549.370,70 dallo 0,5% all'1%;
- per il di più oltre € 1.549.370,70 lo 0,25%.

Onorario minimo € 232,41.

2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

- fino a € 7.746,85 dal 4% al 6%;
- per il di più fino a € 23.240,56 dal 2% al 4%;
- per il di più fino a € 77.468,53 dal 1% al 2%;
- per il di più fino a € 387.342,67 dallo 0,5% all'1%;
- per il di più oltre € 387.342,67 lo 0,25%.

Onorario minimo € 154,94.

Sezione V: Funzione di sindaco o di revisore

Articolo 37: Funzioni di sindaco

1. Al professionista che svolge le funzioni di sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari specifici per:

- a) le attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile;
- b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;
- c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo, o da altri organi della società, o da altri enti o autorità.

2. L'onorario di cui alla lettera *a*) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, a quelli dell'esercizio precedente. Ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde un solo onorario di riferimento, determinato, ad eccezione del primo scaglione, in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi all'interno dello scaglione, come segue:

fino a € 258.228,44: € 929,63;
da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 929,64 a € 1.859,25;
da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.859,26 a € 3.718,49;
oltre € 25.822.844,94: € 3.718,49 più un aumento di € 799,99 per ogni € 10.000.000,00 o frazione di € 10.000.000,00.

L'onorario è sempre relativo ad un esercizio sociale.

Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in corso d'esercizio, l'onorario è determinato in funzione del tempo di permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera *b*) del comma 1 è commisurato al maggiore ammontare tra l'importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto. Ad ogni valore di patrimonio netto, o di capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione del patrimonio netto, o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione, come segue:

da € 10.000,00 a € 119.999,99: da € 774,69 a € 1.162,04;
da € 120.000,00 a € 516.456,89: da € 1.162,05 a € 1.936,71;
da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.936,72 a € 3.098,75;
da € 2.582.284,50 a € 10.329.137,97: da € 3.098,76 a € 4.648,11;
da € 10.329.137,98 e oltre: € 4.648,12 più un aumento di € 774,69 ogni € 5.164.568,99 o frazione di 5.164.568,99.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari previsti in questo comma sono ridotti del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione, o in procedura concorsuale, o comunque non svolga alcuna attività. L'onorario di cui alla lettera *b*) del comma 1, relativo ai bilanci straordinari, ed eventualmente al bilancio consolidato, è determinato nella misura sopra identificata, ridotto dal 10% fino al 50%. In ogni caso, l'onorario di cui alla lettera *b*) non può

superare l'importo di € 60.000,00.

4. L'onorario di cui alla lettera *c)* del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera *e)*, punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società. Per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea che porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, spettano gli onorari graduali massimi previsti alla lettera *e)*, punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 e il valore della pratica è determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società.

5. Qualora il professionista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.

6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

7. Gli onorari del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa, oppure quando ulteriori adempimenti siano richiesti da altri organi della società, da altri enti od autorità, o derivino dalla struttura organizzativa della stessa società.

8. Gli onorari del presente articolo si applicano anche per il professionista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

9. Le indennità previste dall'articolo 19 sono cumulabili solo se relative ad assenza dallo studio per trasferte al di fuori del comune dove è ubicato lo studio stesso.

10. Per qualsiasi ulteriore adempimento posto a carico del Presidente o dei componenti del collegio saranno applicati gli onorari previsti dalla tabella 1 prevista dall'articolo 26 e dalle tabelle 2 e 3, allegate al presente decreto.

11. Al professionista designato a comporre il consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico, per le attività di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2409 *terdecies* del codice civile spettano gli onorari determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 38: Funzione di revisore in enti pubblici

1. Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:

- a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
 - b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
 - c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

Sezione VI: Arbitrati

Articolo 39: Arbitrati

1. Gli onorari spettanti al professionista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore più elevato delle richieste di tutte le parti, o al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.

2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.

3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.

4. Se il professionista fa parte di un collegio arbitrale, l'onorario di cui al secondo comma è dovuto a ciascun componente del collegio e viene aumentato del 20% se riveste la carica di presidente del collegio arbitrale, mentre viene diminuito del 10% se riveste la qualifica di componente.

Sezione VII: Operazioni societarie

Articolo 40: Costituzioni di enti sociali e variazioni di capitale sociale

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società o di associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di

ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

- fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%;
- per il di più fino a € 774.685,35 dall'1% al 2%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,5% all'1%;
- per il di più fino a € 15.493.706,97 dallo 0,25% allo 0,5%;
- per il di più oltre € 15.493.706,97 dallo 0,1% allo 0,25%.

Onorario minimo € 774,69.

2. Per l'elaborazione di patti societari o parasociali, oltre agli onorari previsti dal primo comma, possono applicarsi gli onorari previsti dall'articolo 45.

3. Se trattasi di società cooperative a mutualità prevalente o di enti senza scopo di lucro, agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.

4. Per la costituzione di consorzi e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26, salvo quanto previsto al secondo comma.

Articolo 41: Trasformazioni, fusioni, scissioni e concentrazioni

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al professionista gli onorari di cui alla lettera a) dell'articolo 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.

2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501 *-quater* del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata,

ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:

- fino a 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25% all'1,5%;
- per il di più fino a € 15.493.706,97 dallo 0,125% allo 0,75%;
- per il di più oltre € 15.493.706,97 dallo 0,05% allo 0,30%.

Onorario minimo € 774,69.

3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Articolo 42: Assistenza societaria continuativa e generica

1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.

2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

3. Se l'onorario non è preconcordato, si applicano gli onorari a tempo come previsto dal secondo comma dell'articolo 24.

Sezione VIII: Complementi amichevoli

Articolo 43: Complementi amichevoli

1. Al professionista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:

- a) un compenso fisso di € 11,63 per ciascun creditore;
- b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:

- fino a € 387.342,67 dal 3% al 4%;
- per il di più fino a € 774.685,35 dal 2% al 3%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dall'1,5% al 2%;

per il di più fino a € 7.746.853,48 dall'1% all'1,5%;
per il di più oltre € 7.746.853,48 dallo 0,5% all'1%.

2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al professionista competono, altresì, gli onorari previsti all'articolo 30, lettera *a*), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.

3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.

4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera *a*) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.

5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

6. Per ogni altra forma di componimento amichevole, non riconducibile ad altre forme previste nella presente tariffa, si applica l'onorario di cui all'articolo 39.

7. Se il componimento amichevole non riesce, al professionista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera *a*) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.

8. Onorario minimo € 1.549,37.

Sezione IX: Procedure concorsuali

Articolo 44: Assistenza in procedure concorsuali

1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al professionista sono determinati come segue:

a) nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo. Per le procedure di amministrazione

controllata non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica una riduzione compresa tra il 40% ed il 50%;

b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%.

Tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l'80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assistente, competono gli onorari di cui all'articolo 43 con una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%.

4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.

5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato fallimentare o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero, in generale, la conclusione positiva della procedura adottata. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.

6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.

7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

Sezione X: Consulenza contrattuale

Articolo 45: Consulenza contrattuale

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari, di contratti di aggregazione anche temporanea di imprese, e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al professionista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

- fino a € 77.468,53 dal 2% al 5%;
- per il di più fino a € 387.342,67 dall'1,25% al 3%;
- per il di più fino a € 1.549.370,70 dallo 0,75% al 2%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,4% all'1,25%;
- per il di più oltre € 3.873.426,75 dallo 0,2% allo 0,75%.

2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

- fino a € 38.734,26 dall'1% al 6%;
- per il di più fino a € 193.671,33 dallo 0,75% al 4%;
- per il di più fino a € 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25% all'1,25%;
- per il di più oltre € 3.873.426,75 dallo 0,15% all'1%.

3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, maggiorato dell'importo degli eventuali debiti e passività accollate dal cessionario.

4. Per i contratti aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.

5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.

6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.

7. Onorario minimo € 232,41.

Sezione XI:

Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Articolo 46: Disposizioni generali

1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.

2. È definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede, in relazione a verifiche fiscali.

3. È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.

4. Per l'assistenza tributaria al professionista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47.

5. Per la rappresentanza tributaria al professionista competono onorari graduali, come precisati nell'articolo 48.

6. La disposizione dell'articolo 23, in materia di autenticazione di firme, non si applica alla autenticazione delle firme sui mandati di rappresentanza tributaria.

7. Per la consulenza tributaria al professionista, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come precisati nell'articolo 49.

8. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.

Articolo 47: Assistenza tributaria

1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.

2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 allegata al presente regolamento.

3. Il valore della pratica è determinato:

a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;

b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;

c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;

d) per le dichiarazioni di successione, le dichiarazioni fiscali di ogni altra natura, le domande di contributi o di agevolazioni: in base al valore dichiarato dei beni, dei contributi o delle agevolazioni richiesti;

e) per le certificazioni tributarie: in base ai valori determinati in conformità alle lettere che precedono;

f) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;

g) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.

4. Per la concreta determinazione degli onorari gradualsi si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.

Articolo 48: Rappresentanza tributaria

1. Gli onorari gradualsi sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 allegata al presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento,

sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

Articolo 49: Consulenza tributaria

1. Al professionista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera *f*) del comma 3, dell'articolo 47, avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3.

2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.

Sezione XII: Sistemazione di interessi

Articolo 50: Sistemazioni tra eredi

1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.

Onorario minimo € 1.549,37.

2. Per l'incarico di curatore dell'eredità giacente si applica l'onorario di cui al primo comma.

3. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni

professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purché non direttamente finalizzate allo svolgimento dell'incarico ricevuto.

4. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.

5. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.

6. Allorquando il professionista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.

7. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Articolo 51: Sistemazioni patrimoniali

1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passività se superiori.

Articolo 52: Sistemazioni tra familiari

1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.

Sezione XIII: Consulenze e assistenze varie

Articolo 53: Consulenza economico - finanziaria

1. Al professionista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:

- a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;

- b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altri titoli o forme di finanziamento o di partecipazione, debiti bancari, leasing, factoring, etc.;
- c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato, predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono suggerimenti in materia di investimento;
- d) attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;
- e) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.

Articolo 54: Consulenze aziendali particolari

1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti, ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; per l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; per il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; per la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare; al professionista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore di ciascuna delle pratiche qui elencate, stabilito a norma dell'articolo 4, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.

2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

Articolo 55: Consulenza aziendale continuativa e generica

1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni, nonché alla natura ed all'importanza dell'azienda.

Titolo V: Norme finali e transitorie

Articolo 56: Disposizioni transitorie

1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:

a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;

b) per gli onorari gradualali, per i rimborsi di spese di cui al titolo II e per le indennità di cui al titolo III, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.

Articolo 57: Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e salvo quanto previsto dall'articolo 56, sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 settembre 2010

Il Ministro della giustizia: ALFANO

Visto, il Guardasigilli, ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 187*

Tabella 1
(Articolo 26)

		Valore della pratica				
		Fino a € 25.822,84	Da € 25.822,84 a € 51.645,69	Da € 51.645,69 a € 154.937,07	Da € 154.937,07 a € 309.874,14	Oltre € 309.874,14
I) Interventi personali						
a) Comunicazioni telefoniche per chiamata	da	7,74	11,62	15,49	19,36	23,23
	a	15,49	19,36	23,23	30,99	38,73
b) Comunicazioni anche al cliente (che non siano pareri) effettuate via posta, telefax, e-mail per ogni invio	da	7,74	11,62	15,49	19,36	23,23
	a	15,49	19,36	23,23	30,99	30,99
c) Riunioni con il cliente (o i suoi mandatar) ovvero con un terzo	da	11,62	19,36	23,23	30,99	46,48
	a	23,23	30,99	38,73	46,48	77,47
d) Riunioni con più parti	da	19,36	30,99	46,48	61,98	77,47
	a	38,73	46,48	61,98	77,47	116,20
e) Partecipazione ad assemblee societarie, associative, di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari non tributari	da	23,23	46,48	61,98	77,47	92,95
	a	46,48	61,98	77,47	92,95	154,93
II) Prestazioni tecniche varie						
a) Esame e studio della pratica e di documenti e ricerche in archivi pubblici e privati – per ora o frazione di ora	da	7,74	11,62	15,49	23,23	30,99
	a	15,49	19,36	23,23	30,99	46,48
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazione di verbali e relazioni, convocazioni di assemblee - per facciata formato protocollo	da	15,49	23,23	30,99	46,48	61,98
	a	30,99	38,73	46,48	61,98	77,47
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti – per facciata formato protocollo	da	23,23	38,73	46,48	61,98	77,47
	a	38,73	46,48	61,98	77,47	116,20
d) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni, di atti o documenti, presentazione di istanze presso pubblici uffici non tributari con consegna diretta	da	30,99	46,48	61,98	77,47	92,95
	a	46,48	61,98	77,47	92,95	154,93
e) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni di atti o documenti presso uffici non tributari, in via telematica, per ogni modello informatico, in relazione alla complessità o quantità di allegati	da	80,00				
	a	150,00				
f) Assistenza al cliente per adempimenti concernenti la firma digitale	da	100,00				
	a	150,00				
g) Riproduzione di atti (acquisizione in forma digitale) per la trasmissione telematica, con o senza attestazione di conformità, per ciascun documento	da	10,00				
	a	50,00				

Note al punto I)

1) Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) gli onorari sono stabiliti per ora

o frazione di ora e si intendono applicabili anche per le audio/video-conferenze e/o teleconferenze.

Non sono dovuti gli onorari per i tempi di trasferimento.

2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all'effettivo valore della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Nota al punto II)

Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Gli onorari gradualmente previsti alla lettera b) sono applicabili anche alla stesura dei documenti accompagnatori del prospetto contabile del bilancio di esercizio.

N.B.

Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera € 1.000.000,00 e triplicati se supera € 5.100.000,00, ad eccezione di quelli previsti alle lettere d), e), f) e g) del punto II.

Tabella 2
(Articolo 47, comma 1)

A) Dichiarazione dei redditi propri e di terzi, comunicazioni, denunce, compilazione di elenchi, moduli e formulari:		
a) semplici		
- da	€	15,00
- a	€	100,00
b) di media complessità		
- da	€	100,00
- a	€	200,00
c) complesse		
- da	€	200,00
- a	€	500,00
B) Trasmissioni telematiche di dichiarazioni e di documenti, anche in sede contenziosa, ed altri adempimenti		
a) se predisposta dal professionista;	€	50,00
b) se predisposta dal contribuente	€	100,00
c) domande di attribuzione di codice fiscale o partita IVA, dichiarazioni di variazione, altri adempimenti eseguiti in via telematica	€	40,00
C) Dichiarazioni di successione		
a) per ogni cespite dichiarato	€	40,00
b) per ogni passività dichiarata	€	16,00
D) Dichiarazioni di ogni altro tipo, comprese istanze per riconoscimento di crediti di imposta o altri contributi		
a) che consistano in semplici elenchi e non comportino particolari elaborazioni	€	50,00
b) che comportino particolari elaborazioni	€	150,00
E) Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali		
	€	160,00
F) Certificazioni anche tributarie:		
a) visto di conformità	€	150,00
b) asseverazione	€	250,00
c) certificazione tributaria e altre attestazioni	€	350,00
G) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari		
	€	41,00
H) Compilazione di modelli in adempimento a richieste di uffici pubblici, di modelli di versamento di imposte e di altri moduli o bollettini, per ciascun modello, e relativa trasmissione telematica		
- da	€	5,00
- a	€	50,00

Tabella 3
(Articolo 47, comma 2)

Valore della pratica				
	fino a 51.645,69	oltre € 51.645,69 fino a € 516.456,90	oltre € 516.456,90	
1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni IVA, dichiarazioni di successione, dichiarazioni tributarie di ogni altro tipo	Da	38,73	154,93	464,80
	A	232,41	619,75	1.549,36
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie o ad altri organi giurisdizionali	Da	38,73	387,34	1.549,36
	A	387,34	3.098,74	7.746,85
3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, domande di contributi, di riconoscimento di crediti di imposta, di agevolazioni, risposte a questionari indirizzati anche ad uffici finanziari	Da	38,73	154,93	387,34
	A	232,41	774,69	2.324,05
4) Certificazioni anche tributarie e altre attestazioni	Da	100,00	300,01	800,01
	A	300,00	800,00	1.600,00

Tabella 4
(Articolo 48)

Valore della pratica						
		fino a 10.329,14	oltre € 10.329,14 fino a € 51.645,69	oltre € 51.645,69 fino a 516.456,90	oltre a 516.456,90	
Interventi						
	a) presso uffici finanziari	Da	30,99	38,73	61,98	116,20
		A	38,73	61,98	116,20	193,66
b) in occasione di verifiche fiscali	Da	38,73	54,22	77,47	116,20	
	A	54,22	77,47	116,20	193,66	
c) presso le Commissioni Tributarie o altri organi giurisdizionali	Da	116,20	154,93	232,41	387,34	
	A	154,93	232,41	387,34	1.162,03	

- * - * - * -

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

– Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.):

«Art. 29 (*Attribuzioni*) . – 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;

g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;

i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;

l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;

m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;

n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;

o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;

p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti

per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;

q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'art. 26.».

– Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 4:

– Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:

«Art. 12 (*Attribuzioni del Consiglio*). – 1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'art. 29, comma 1, lettera a);

b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;

f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

- g) delibera i provvedimenti disciplinari;
- h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- n) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'art. 29;
- r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.».

Note all'art. 8:

– Si riporta il testo dell'art. 2234 del codice civile:

«Art. 2234 (*Spese e acconti*). – Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.».

Note all'art. 27:

– Si riporta il testo dell'art. 2386 del codice civile:

«Art. 2386 (*Sostituzione degli amministratori*). – Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli

amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.».

Note all'art. 30:

– Si riporta il testo degli articoli 2275, 2309 e 2487 del codice civile:

«Art. 2275 (*Liquidatori*). – Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.».

«Art. 2309 (*Pubblicazione della nomina dei liquidatori*). – La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.».

«Art. 2487 (*Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione*). – Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art. 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei

liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non delibere, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.».

– Si riporta il testo dell'art. 1977 del codice civile:

«Art. 1977 (*Nozione*). – La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.».

Note all'art. 31:

– Si riporta il testo degli articoli 2343, 2343 -bis , 2465, 2473, 2501 -bis e 2501 -sexies del codice civile:

«Art. 2343 (*Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti*). – Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.».

«Art. 2343 -bis (*Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori*). – L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.».

«Art. 2465 (*Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti*). – Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'art. 2479.

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'art. 2343 ed il quarto e quinto comma dell'art. 2343 *-bis*».

«Art. 2473 (*Recesso del socio*). – L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato

utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.».

«Art. 2501 *-bis* (*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*). – Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all'art. 2501 *-ter* deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'art. 2501 *-quinqies* deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *-sexies*, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.».

«Art. 2501 *-sexies* (*Relazione degli esperti*). – Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2409 *-bis* e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è

quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'art. 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione.».

Note all'art. 32:

– Si riporta il testo dell'art. 2409 *-bis* del codice civile:

«Art. 2409 *-bis* (*Revisione legale dei conti*). – La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».

Note all'art. 37:

– Si riporta il testo degli articoli 2403, 2404, 2408 e 2409 *-terdecies* del codice civile:

«Art. 2403 (*Doveri del collegio sindacale*). – Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 *-bis*, terzo comma.».

«Art. 2404 (*Riunioni e deliberazioni del collegio*). – Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.»

«Art. 2408 (*Denuncia al collegio sindacale*). – Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.»

«Art. 2409 -*terdecies* (*Competenza del consiglio di sorveglianza*). – Il consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;

b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) esercita le funzioni di cui all'art. 2403, primo comma;

d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;

e) presenta la denuncia al tribunale di cui all'art. 2409;

f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.».

Note all'art. 41:

– Si riporta il testo dell'art. 2501 *-quater* del codice civile:

«Art. 2501 *-quater* (*Situazione patrimoniale*). – L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.».

Note all'art. 45:

– Il titolo terzo del libro quarto del codice civile reca: «Dei singoli contratti.».

Note all'art. 57:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.».

Numeri pubblicati

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernesto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*
- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*

- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzì*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Schena, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*

finito di stampare
nel mese di novembre 2010

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 33.

La “nuova” tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia n°169 del 2 settembre 2010, è entrata in vigore lo scorso 30 ottobre 2010.

Pur ricalcando lo schema e le linee fondamentali della “vecchia” tariffa, la “nuova” contiene disposizioni innovative volte a remunerare tutte quelle attività professionali introdotte da nuove disposizioni normative, nonché gli orientamenti interpretativi precedentemente assunti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il quaderno è opera di Mario Tracanella, Dottore Commercialista dell’Ordine di Milano, che tra gli altri prestigiosi incarichi nella materia è stato componente e Presidente per oltre 15 anni della Commissione Nazionale Tariffa.